

mi sembrano, per ciò che mi riguarda, prive di senso raro.

**Spirito Francesco, relatore.** Siamo stolti ora?

**Imbriani.** Prive di senso raro, perchè pare che il senso comune sia smarrito.

Io domando se trattandosi di esplosivi si può dire che si tratti di materia pericolosa per voi e non per me, Imbriani. Io non capisco il vostro concetto: ovvero esso è qualche cosa proprio di stolto.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, io la prego di ritirare quella parola se per caso fosse diretta all'onorevole Spirito, perchè Ella non può dire parole offensive verso i suoi colleghi.

**Imbriani.** Mi permetta, signor presidente: si dice che io qui difendo gli anarchici perchè non corro pericolo, mentre i membri della Commissione lo corrono e sono i salvatori della patria!... Ma io non difendo niente!...

**Spirito Francesco, relatore.** Noi vogliamo soltanto salvare la gente onesta!...

**Imbriani.** Come se, scoppiando una bomba qui... (*Eheeh!*) od in una piazza, non potessi esserne colpito tanto io quanto l'onorevole Spirito!... (*Conversazioni*).

Io invece parlo obiettivamente e dico che misure legislative di simil genere, prese *ab irato*, sotto l'incubo di un pericolo, che si crede imminente e scongiurabile con questi mezzi, secondo me fanno più danno che bene e rappresentano, ripeto la parola, una legislazione feroce, che senza portare alcun utile può colpire molti innocenti, mentre la sola legge comune dovrebbe bastare per tutti in un paese libero.

**Presidente.** L'onorevole Mecacci insiste nel suo emendamento?

**Mecacci.** Sebbene per me sia sempre inconcepibile, che nell'articolo si parli insieme del *dolo* scopo di incutere timore, e di mezzi incendiari e micidiali, collocati per lo scoppio o fatti scoppiare anche in luogo e tempo di pubblico concorso, ossia in mezzo o in prossimità di una folla, poichè vedo che l'articolo è accettato dal Governo io sono costretto a far fare a questo emendamento la fine del primo, e lo ritiro.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 2 che rileggo:

« Art. 2. Chiunque al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale

scopo dinamite od altri esplodenti simili ne loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiarii, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

(*È approvato*).

« Art. 3. Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, tenta distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura, è punito con la reclusione da 8 anni a 12.

« Se il fatto è commesso nella sede di assemblee politiche o amministrative, o in altri edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in edifici abitati o destinati ad abitazione, in opifici industriali o cantieri, o in depositi di materie infiammabili o esplodenti, la pena è della reclusione da 10 a 15 anni.

« Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; e se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

**Lucchini.** Incoraggiato dal relatore che ci ha invitato a discutere ampiamente tutti gli articoli, anche su questo, con l'usata brevità, farò due osservazioni.

La prima è, più che altro, una domanda al relatore, perchè mi dica per quali ragioni si è creduto di dover escludere dalle previsioni del 1° capoverso di questo articolo 3 l'ipotesi gravissima di attentati della natura ivi preveduta rispetto a edifizii che sono invece previsti nel Codice penale, cioè di edifizii, che, senza essere nel novero di quelli ivi enunciati, hanno scopi di pubblica utilità o servono di luoghi di riunioni numerose.

Parlo delle chiese, dove specialmente possono commettersi atti di questa natura, e parlo anche dei luoghi di deposito di merci, sorgenti di materie esplosive od infiammabili; e ricordo i veicoli delle strade ferrate, le cave e miniere, le foreste, ecc.: tutti casi previsti nell'articolo 300 del Codice penale. La conseguenza quindi sarebbe che l'esplosione negli edifizii preveduti nell'articolo 3 porterebbe aggravamento di pena, mentre quella riferibile a tutti questi altri luoghi non la porte-